

Riferimento nota prot. n. 21985/SS in data 25 ottobre 2016

LICEO MUSICALE E COREUTICO

Liceo classico, artistico e musicale - Aosta

DOTAZIONE ASSEGNATA
cattedre interne ore residue

A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado

Esecuzione e interpretazione

| | | |
|----------|--|---|
| Tromba | | 9 |
| Trombone | | 3 |

- 4) di aver prestato il seguente servizio in scuole uniche o di montagna (limitatamente agli insegnanti di scuola primaria) ovvero in scuole situate nelle piccole isole, ovvero in scuole o istituti situati in Paesi in via di sviluppo:
 a) servizio di ruolo = anni scolastici _____ per complessivi anni _____;
 b) servizio pre-ruolo = anni scolastici _____ per complessivi anni _____;
- 5) di aver prestato servizio in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno con il possesso del prescritto titolo di specializzazione (limitatamente ai docenti titolari su posto di sostegno):
 a) servizio di ruolo = anni scolastici _____ per complessivi anni _____;
 b) servizio pre-ruolo = anni scolastici _____ per complessivi anni _____;
- 6) di aver prestato servizio in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II° grado, successivamente alla nomina nel ruolo della scuola secondaria di I° grado (limitatamente ai docenti delle istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado) negli anni scolastici _____ per complessivi anni _____;
- 7) di aver prestato servizio di ruolo come specialista per l'insegnamento della lingua straniera (limitatamente agli insegnanti di scuola primaria), nell'ambito del plesso o circolo di titolarità negli anni scolastici _____ e al di fuori del plesso o circolo di titolarità negli anni scolastici _____ per complessivi anni _____.

Data _____

Firma del docente _____

=====

- (1) Nel computo dell'anzianità di servizio vanno detratti i periodi di aspettativa non utili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio.
- (2) La presente voce va compilata solo se nel periodo tra la data di decorrenza giuridica e quella di decorrenza economica della nomina nel ruolo di appartenenza non è stato prestato alcun servizio o se il servizio è stato prestato in altro ruolo. In tutti gli altri casi, ivi compresa la retrodatazione a seguito di giudicato, la relativa anzianità deve essere ricompresa in quella di cui al punto 1).
- (3) Il servizio pre-ruolo è valutabile solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con qualifica non inferiore a "buono", o "senza demerito" nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica. Detto servizio è valutabile se prestato in scuole secondarie statali o parificate o annesse ad educandati femminili statali, in scuole elementari statali o parificate o annesse ad educandati femminili statali, in scuole materne statali o comunali autorizzate, in scuole popolari, sussidiarie o sussidiate, in convitti nazionali in qualità di educatore. Si ricorda, inoltre, che gli anni di servizio pre-ruolo sono valutabili se prestati alle seguenti condizioni:
 a) per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 19.3.1955, n. 160 al professore deve essere stata attribuita la qualifica;
 b) per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1973/74 l'insegnante elementare deve aver prestato servizio per una durata non inferiore a quella occorrente per acquisire titolo alla retribuzione nei mesi estivi (dal 1° febbraio continuativamente sino al termine delle lezioni con partecipazione all'inizio delle operazioni di scrutini o esami), ovvero per un periodo non continuativo corrispondente a quello iniziato dal 1° febbraio, qualora il docente abbia almeno iniziato le operazioni di scrutini ed esami percependo lo stipendio estivo, ovvero per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi;
 c) per gli anni scolastici anteriori al 1974/75 l'insegnante di scuola materna deve aver prestato servizio per almeno cinque mesi con relativa qualifica;
 d) per gli anni scolastici dal 1974/75 in poi l'insegnante di scuola materna deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni.
 e) per gli anni scolastici dal 1974/75 in poi l'insegnante di scuola elementare ed il professore devono aver prestato servizio per almeno 180 giorni oppure ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
- (4) Depennare la dicitura che non interessa.
- (5) Detto servizio è valutabile solo se prestato, col possesso del prescritto titolo di studio, in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.
- (6) R (ruolo); SAS (supplente annuale sovrintendenza); STS (supplente temporaneo sovrintendenza fino al termine delle attività didattiche); SAP (supplente annuale preside); STP (supplente temporaneo preside fino al termine delle attività didattiche); SSP (supplente saltuario preside).
- (7) La compilazione della presente colonna, mediante l'indicazione del totale dei giorni di supplenza prestati nell'anno scolastico di riferimento, è alternativa alla compilazione delle colonne intestate "dal" - "al", nelle quali devono essere riportate, rispettivamente, la data di inizio e di termine dei singoli periodi di supplenza. Il totale dei giorni riportato nella colonna intestata "totale giorni" deve essere decurtato dei periodi di assenza non utili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio.
- (8) Sono riconoscibili agli effetti giuridici ed economici, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 370/70 e dell'art. 485 del D.Lgs. n. 297/94, i primi 4 anni di servizio pre-ruolo nonché i due terzi del servizio eccedente i predetti quattro anni. Ad esempio il docente che abbia prestato 6 anni di servizio pre-ruolo alle condizioni di cui alla precedente nota 3 ha diritto al riconoscimento, agli effetti giuridici ed economici, di anni 5 e mesi 4 (anni 4 + 2/3 di anni 2, cioè anni 1 e mesi 4).

DICHIARAZIONE PUNTEGGIO “UNA TANTUM” (1)

Barrare la casella che interessa

a) Per il personale che chiede, per la prima volta con la presente domanda di mobilità, l’attribuzione del punteggio “una tantum”:

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di non aver presentato, per gli anni scolastici (indicare tre anni scolastici continuativi compresi tra l’a.s. 2000/2001 e l’a.s. 2007/2008):

1) anno scolastico _____

2) anno scolastico _____

3) anno scolastico _____

domanda di trasferimento volontaria o passaggio in ambito regionale dalla propria istituzione scolastica di attuale titolarità o, pur avendo presentato domanda, di averla revocata nei termini previsti.

b) Per il personale che ha ottenuto, per la prima volta, l’attribuzione del punteggio “una tantum” in una precedente domanda presentata per le operazioni di mobilità relative agli anni scolastici compresi tra il 2003/2004 ed il 2007/2008:

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver ottenuto l’attribuzione del punteggio “una tantum” nelle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2003/2004 e di non aver ottenuto, a decorrere dal 1° settembre 2003, il trasferimento a domanda o il passaggio o, a decorrere dal 1° settembre 2004, il trasferimento a domanda, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

oppure

dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver ottenuto l’attribuzione del punteggio “una tantum” nelle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008 (cancellare gli anni scolastici che non interessano) e di non aver ottenuto, successivamente a tale attribuzione, il trasferimento a domanda, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

c) Per il personale che ha ottenuto, per la prima volta, l’attribuzione del punteggio “una tantum” in una precedente domanda presentata per le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2008/2009 o ad un anno scolastico successivo:

dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver ottenuto l’attribuzione del punteggio “una tantum” nelle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico _____ (indicare l’anno scolastico della mobilità in cui è stata ottenuta, per la prima volta, l’attribuzione del punteggio “una tantum”) e di non aver ottenuto, successivamente a tale attribuzione, il trasferimento a domanda, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

Data _____

Firma del docente _____

=====

(1) Nota 5bis delle tabelle di valutazione A e B allegate al C.C.R.I. sulla mobilità.

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000/2001 e quelle per l’anno scolastico 2007/2008.

Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste dalla lettera d) ovvero dalla lettera e) del titolo I, rispettivamente della tabella A e B, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito regionale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento da fuori Regione.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito regionale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;

- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1, del C.C.R.I..

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuta anche a coloro che hanno presentato domanda di trasferimento, in ambito provinciale per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità.

Tale punteggio, una volta attribuito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito regionale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda (limitatamente ai docenti trasferiti d’ufficio a decorrere dal 1° settembre 2005) o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1, del C.C.R.I. il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito regionale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato attribuito.